



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11

Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 71

Del, 29 FEB 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 9 novembre 2011 e succ.)

VISTA la relazione della Polizia Locale redatta a seguito di sopralluogo, pervenuta in data 3.1.2012 al prot. n. 253, dalla quale si rileva che il Sig. DI PALMA FRANCESCO, nato a Ravello (SA) il 20.10.1948 residente in Capaccio (SA) alla via del Tuffatore 33, ha posto in essere in località Santa Venera, in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile distinto in catasto al foglio 55, particella 498, opere edilizie abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

1. platea di fondazione in c.c.a. delle dimensioni di m 9 x 9, composta da maglia di travi di cm 50 di spessore e cm 60 di altezza fuori terra, a comporre sei sezioni al cui interno sono riversati inerti e frantumi di lastre di eternit provenienti dall'abbattimento di una tettoia ubicata sullo stesso lotto. Il materiale inerte è stato stimato in m3 30 circa. Dalle travi fuoriesce tubazione in pvc nero a costituire predisposizione degli scarichi dei reflui.
2. Parziale demolizione di tettoia in cls. avente dimensione di m 2.50 x 8 con copertura in lastre di eternit.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: zona "E3 di interesse ambientale rilevante contermina la città antica di Paestum;

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi dell'art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- c) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta e rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220.

CONSIDERATO che le opere descritte sono state eseguite completamente abusive e non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in quanto per la zona in esame non sono ammissibili nuove costruzioni, secondo quanto disposto dalla legge 5 marzo 1957 n. 220;

CONSIDERATO altresì che per la loro natura costituiscono opere destinate a soddisfare esigenze durature nel tempo tali da escluderne la nozione di pertinenzialità e sono soggette a regime di permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Al Sig. DI PALMA FRANCESCO, come in narrativa generalizzato, nel termine perentorio di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente, di demolire le opere edilizie

realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

ORDINA altresì di provvedere a propria cura e spese alla rimozione, alla bonifica ed allo smaltimento delle lastre e dei frantumi della tettoia in eternit, previo assenso dell'ASL SA3, dando mandato a ditta specializzata e comunicando allo scrivente la avvenuta bonifica e smaltimento attraverso l'inoltro dei relativi certificati.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva descritta, sono acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del comune, secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 31, comma 3, e si procederà d'ufficio alla demolizione ed alla bonifica, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, DI PALMA FRANCESCO, innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Alla ASL SA 3 - UOPC in Capaccio;
- e) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- f) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;
Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

D/A



Il Responsabile del Settore
arch. Rodolfo SABELLI

